

**SCHEMA****ACCORDO CONVENZIONATO TRA IL COMUNE DI BIELLA E L'ASSOCIAZIONE LEGAMI DI CUORE PER L'ADOZIONE DELLE AREE SGAMBAMENTO CANI PER CURA E VALORIZZAZIONE.**

*Il presente schema costituisce elemento di massima e potrà essere integrato in sede di stipula*

**PREMESSO**

- che lo Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, può delegare alle Associazioni operanti nel territorio la gestione di determinati servizi stipulando convenzioni nell'ambito dei principi stabiliti dall'ordinamento;
- che l'Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 32 del 26.06.2019, intende promuovere codici di comportamento che riconoscano obblighi di tutela degli animali nonché la realizzazione di altre aree sgambamento cani distribuite sul territorio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 498 del 11.12.2017 la Municipalità ha accettato la proposta formulata dall'Associazione di promozione Sociale denominata "Legami di Cuore" con sede in Biella, Via delle Rose 2, finalizzata alla valorizzazione dell'area di sgambamento cani ubicata nel giardino pubblico di Via Carso angolo Via Asmara/Via Piave, sottoscrivendo con la medesima Associazione in data 19 giugno 2018 apposita convenzione per la durata di anni due con possibilità di essere rinnovata;
- che l'Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta formulata dalla proprietà del comparto urbano limitrofo all'area a verde pubblico lungo la Via Carso, per l'attivazione di un intervento edilizio di riqualificazione, stabilendo, tra l'altro, una nuova configurazione di detta area comunale su Via Carso, per la realizzazione - su parte di essa- di un parcheggio pubblico, pur senza pregiudizio della fruizione pubblica dell'intera area, comprendendo lo spostamento dell'area cani in altro sito da individuarsi di concerto con il Comune di Biella e la successiva sistemazione nell'ambito degli oneri in capo alla proponente proprietà, in conformità al progetto ed alla programmazione temporale condivisi ed approvati dal Comune di Biella;
- che per la rilocalizzazione dell'area di sgambamento cani, su proposta avanzata dall'Assessorato Parchi e Giardini, è stata destinata una porzione del giardino pubblico "della rovere", lungo Viale Macallè, per visibilità e facilità fruitiva del servizio dato ai possessori di animali e per avviare un favorevole rilancio del giardino, con rinnovato arredo e con più intensa frequentazione ed animazione anche attraverso la cura e l'impegno che potranno essere profusi dalla Associazione "Legami di Cuore", nell'ambito della convenzione in essere;
- che l'Associazione di promozione Sociale denominata "Legami di Cuore" ha fatto pervenire una nuova proposta inoltrata in data 17 febbraio 2020 a firma del Presidente Sig. Alberto Scicolone, in merito alla prosecuzione del progetto per l'"adozione" della nuova area di sgambamento cani ubicata nel giardino pubblico "della rovere", impegnandosi - analogamente a quanto già proposto per l'area di Via Carso -, a continuare quanto già avviato, cioè promuovere e ad attivare interventi per la valorizzazione dell'area pubblica, confermandone la dedizione al cane "Angelo" già bersaglio di atti di violenza, attraverso il posizionamento di cartellonistica adeguata, la comunicazione delle iniziative specifiche, la regolamentazione dell'utilizzo, il posizionamento di dispenser per sacchetti e di cestini, la cura manutentiva periodica,

l'ampliamento dell'infrastrutturazione del sito e l'abbellimento con azioni di *Street Art*, di *Book crossing*, l'educazione e la sensibilizzazione per la cittadinanza;

- che la nuova proposta consentirebbe di avviare una collaborazione anche per il monitoraggio e la valorizzazione dell'area di sgambamento cani collocata presso il giardino pubblico "Vittorio Emanuele II" lungo la Via Lamarmora;
- che per le azioni sopra delineate, l'Associazione non intende richiedere alcun sostegno economico al Comune di Biella, impegnandosi autonomamente al reperimento delle risorse necessarie;

### **VISTI**

- i vigenti Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città, Regolamento Comunale del Verde e la Carta dei Servizi relativa al "Servizio Gestione del Verde pubblico";

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

- in attuazione della D.G.C. n. xxx del xxx, con la quale la Municipalità ha accettato la proposta formulata in quanto consente di preservare beni pubblici, migliorare l'arredo urbano e, per suo tramite, di attivare occasioni di inclusione sociale.

Oggi, nell'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Biella - Via Tripoli n.48,

### **TRA**

- l'Amministrazione Comunale di Biella, con sede legale in Via Battistero 4 - 13900 Biella, C.F. 00221900020, rappresentata dal Dirigente del Settore lavori Pubblici e Impianti, xxx, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Comune di Biella, Via Battistero, 4 – Biella;

### **E**

- l'Associazione di promozione sociale denominata "LEGAMI DI CUORE", con sede in Biella, Via delle Rose n.2, C.F. 90068640029 rappresentata dal Presidente Signor Alberto Scicolone, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'associazione, in Biella;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente accordo definisce i rapporti tra il Comune di Biella e l'Associazione di promozione sociale denominata "Legami di Cuore" per quanto attiene il progetto di "adozione" delle due aree di sgambamento cani ubicate l'una nel giardino pubblico "della rovere" e l'altra nel giardino pubblico "Vittorio Emanuele II", con l'obiettivo di cura e di valorizzazione.

#### **ART. 2: MODALITA' DI ATTUAZIONE E COMPITI**

Il Comune di Biella si impegna a:

- ✓ garantire la disponibilità e la destinazione specifica delle aree sgambatura cani nell'ambito dei giardini pubblici come individuati all'art. 1,
- ✓ l'approvvigionamento idrico, la gestione ordinaria e straordinaria dell'arredo e del patrimonio verde e vegetazionale attorno all'area di sgambamento;
- ✓ garantire la disponibilità di panchine e di materiale lapideo per eventuali lastricati, da reperire tra il materiale momentaneamente in disuso presso i magazzini comunali ed il supporto - attraverso il proprio Ufficio Tecnico - per la realizzazione del nuovo recinto alle modalità previste dalla vigente normativa;

L'Associazione si impegna a:

- ✓ Effettuare, presso l'area su Viale Macallè, attività di cura e valorizzazione attraverso:
- ✓ pulizia e cura del prato, degli arbusti e degli alberelli piantati;
- ✓ manutenzione dei recinti;
- ✓ inserimento punto di servizio per raccolta deiezioni canine;
- ✓ recupero panchine e altro arredo urbano non in uso dal comune e restauro per posa all'interno dell'area;
- ✓ affissione delle norme d'uso approvate dal Comune di Biella;
- ✓ organizzazione di laboratori/eventi dedicati alla cura e al rispetto degli animali invitando esperti del settore ed educatori e di street art;
- ✓ installazione di totem informativi; di postazione per book crossing;
- ✓ realizzazione di nuovo recinto per cani non socializzanti, secondo le modalità costruttive che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- ✓ Animazione sociale ed educativa.
- ✓ Effettuare, presso l'area su Via Lamarmora attività di cura attraverso:
- ✓ Visite ed ispezioni periodiche;
- ✓ Animazione sociale ed educativa.

Per l'attività di volontariato, prevista nel presente accordo, s'intende, unicamente, l'attività prestata dagli associati, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto. I rapporti che s'instaurano per effetto del presente accordo attengono, esclusivamente il Comune e l'Associazione, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto, esclusivo o meno, con i singoli associati.

L'attività svolta dagli associati è da considerarsi attività svolta per conto dell'Associazione sia sotto il profilo civile, penale ed amministrativo. L'attività di questi non costituisce, in alcun modo per il Comune, attività discendente da rapporto di pubblico impiego, sostituzione del personale comunale o prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

### **ART. 3: RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Il rappresentante dell'Associazione di promozione Sociale denominata "Legami di Cuore", che sottoscrive il presente accordo, dichiara di assumere direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica, in particolare si impegna a:

- ✓ Fornire ai propri volontari durante le attività, idonei dispositivi di protezione individuale, ed adeguata segnaletica (stradale ecc.);
- ✓ Designare di volta in volta il preposto responsabile dei volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione di promozione Sociale denominata "Legami di Cuore" ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari che prendono parte alle attività:

- ✓ abbiano compiuto l'età di 18 anni;
- ✓ abbiano opportuna idoneità fisica in caso di attività pratiche; siano provvisti di attrezzature idonee e Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento delle attività pratiche; A norma del D. Lgs 81/2008 s.m.i l'Associazione risponde delle attività dei singoli soci nell'impiego, nella qualificazione di questi e della loro idoneità fisica, rimanendo comunque esonerato l'ente pubblico convenzionato da ogni responsabilità, anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento.
- ✓ siano provvisti di adeguata esperienza data da partecipazione ad attività analoghe a quelle da svolgere;

- ✓ siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e malattie, nonché da responsabilità civile verso terzi, restando esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità;

Il Personale dell'Associazione deve risultare assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale per l'operato di ogni singolo associato.

La copia/e conforme/i all'originale della polizza assicurativa dovrà essere allegata alla presente convenzione. La copertura assicurativa è l'elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione.

L'Associazione esonera quindi la Città di Biella da qualsiasi responsabilità connessa all'espletamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 4: DURATA**

La presente Convenzione è di durata di anni tre (3) e potrà essere rinnovata, fatta salva la possibilità di disdetta in qualsiasi momento di una delle parti, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero a mezzo PEC) sottoscritta dal legale rappresentante della Parte che recede.

L'Ente e l'Associazione potranno recedere dal presente accordo in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell'accordo, emergano comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità dell'accordo stesso, nonché della propria immagine e ruolo istituzionale.

Il presente accordo può essere revocato in qualunque tempo e a insindacabile giudizio del Comune, qualora si ravvisi un interesse pubblico superiore, contrastante con le finalità del presente, ovvero, qualora l'Associazione non dimostri le qualità e le ordinarie capacità richieste per lo svolgimento delle attività previste. Della revoca viene dato preventivo avviso al rappresentante legale.

Nessun rimborso o indennità di sorta viene riconosciuta per l'eventuale revoca o risoluzione del presente accordo.

#### **ART. 5: CONTROVERSIE**

Per ogni quant'altro non previsto nel presente Protocollo, le parti fanno esplicito rinvio alle norme specifiche in materia di collaborazione a titolo gratuito.

In caso di controversia tra le parti relativamente al presente accordo, si procederà per via ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Biella.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Biella

Il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti

xx

\_\_\_\_\_

Per l'Associazione

xx

\_\_\_\_\_

*Allegati:*

*DGC/proposta Associazione/schema planimetrico nuovo recinto*